

Intervento 03.02.01 – Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni

Sottomisura:

- 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede l'erogazione di un sostegno ai gruppi di produttori coinvolti nella produzione del medesimo prodotto riconosciuto da regimi di qualità elencati all'articolo 16(1) (a)(b) del Reg. (UE) 1305/2013 per la realizzazione di azioni di informazione e promozione sui mercati interni al fine di promuovere, anche con azioni dirette verso i consumatori, l'acquisto ed il consumo di prodotti agricoli ed alimentari tutelati dai regimi di qualità dell'Unione ovvero i regimi di qualità riconosciuti dagli Stati membri.

L'intervento agisce sui fabbisogni F8, F9 e F11 del Programma, in quanto consente di rafforzare sui mercati la conoscenza delle caratteristiche peculiari dei prodotti certificati regionali, contribuendo indirettamente sul rafforzamento della competitività delle singole aziende agricole (F4). Contribuisce agli obiettivi della FA 3A dello sviluppo rurale ed agli obiettivi trasversali clima e ambiente.

Le attività di informazione e promozione sostenute dall'intervento possono riguardare soltanto i prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato nell'ambito dell'intervento 3.1.1, per come declinati nella sezione "informazioni specifiche per l'intervento" del presente intervento.

Il sostegno è, pertanto concesso, per azioni di informazione e promozione che abbiano ad oggetto un prodotto riconosciuto nell'ambito dei seguenti regimi di qualità:

- per i regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE, quali le indicazioni geografiche protette (IGP), le denominazioni di origine protette (DOP) e le specialità tradizionali garantite (STG), il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati in uno dei registri UE. Tali prodotti sono consultabili su <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>;
- per i regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE, quali quelli di indicazione di origine e geografica nel settore del vino, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati in uno dei registri UE. Tali prodotti sono consultabili su <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>;
- per i prodotti etichettati come "prodotto di montagna", e per eventuali altri regimi istituiti ai sensi dell'art. 30 del Reg. (UE) 1151/2012, il sostegno può essere concesso ai prodotti che rispettano le condizioni di cui all'art. 31 del Reg. (UE) 1151/2012 ed ai successivi atti delegati.
- per i regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale, il sostegno può essere concesso ai prodotti che rispettano le condizioni di cui all'art. 16(1)(b) (i)(ii)(iii)(iv) del Reg. (UE) 1305/2013.
- per le indicazioni geografiche istituite per le "bevande spiritose" a norma del Reg (CE) n. 110/2008, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati nel registro UE, consultabile su: <http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/>.
- per le denominazioni geografiche istituite per i vini aromatizzati a norma del Reg (CE) n. 110/2008, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti che sono elencati all'Allegato II del Reg. (CEE) n.

1601/91.

8.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale calcolato sulle spese ammissibili.

Per le operazioni che comprendono una componente di investimento, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, è possibile chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

I suddetti anticipi sono concedibili limitatamente alla eventuale componente di investimento dell'operazione beneficiaria ed esclusivamente per la quota parte dell'investimento riferibile al progetto di informazione e promozione e non eccedente la durata di quest'ultimo.

8.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Regolamento delegato (UE) 665/2014, che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna».

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.

Regolamento (UE) 251/2014, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, che abroga il Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991.

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) n. 1234 del Consiglio.

Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e

forestale e nelle zone rurali

Art. 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4, "istituzione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata.

DM 4280 del 8.05.2014 - Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 marzo 2011, "Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica".

8.2.3.3.1.4. Beneficiari

Associazioni di produttori.

8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili

Sono considerati costi ammissibili i costi occasionati dall'attuazione di un'azione di informazione e/o promozione ammissibile alla presente operazione ed in particolare quelli generati da:

- spese per l'organizzazione e/o la partecipazione a fiere e mostre e attività similari di pubbliche relazioni;
- spese per la realizzazione di esposizioni temporanee di prodotti;
- costi per la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti dei regimi di qualità;
- costi per pubblicazioni, prodotti multimediali, realizzazione e sviluppo di siti web;
- costi per cartellonistica;
- realizzazione di immagini fotografiche e video a scopo promozionale;
- costi per la realizzazione di campagne promozionali, incluse attività svolte nei punti vendita e nel canale Ho.Re.Ca.;
- costi per la realizzazione di incontri con i consumatori e workshop con operatori economici;
- costi per l'acquisto di spazi pubblicitari.
- Spese per il coordinamento e l'organizzazione delle attività entro il limite massimo del 5% dell'importo totale della spesa.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I gruppi di produttori che beneficiano del sostegno devono essere soggetti, a prescindere dalla loro forma giuridica, che mettono assieme gli operatori che partecipano ad un sistema di qualità per i prodotti agricoli ed alimentari, per un prodotto specifico certificato da uno dei regimi di cui all'art. 16(1) del Reg. (UE) 1305/2013.

Sono ammissibili le attività di promozione e informazione relative ai regimi ammissibili al sostegno di cui all'intervento 3.1.1, fatta esclusione per i regimi volontari di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri di cui all'art. 16(1)(c) del Regolamento (UE) 1305/2013, per i quali è stato emanato almeno un avviso pubblico per l'accesso al sostegno di cui all'intervento 3.1.1, anche se lo stesso avviso pubblico risultasse andare deserto.

Il progetto delle attività presentato deve avere per oggetto uno o più dei seguenti regimi di qualità.

1. Un regime di qualità istituito a norma di regolamenti e disposizioni unionali (art. 16, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 1305/2013) ammissibili all'intervento 3.1.1, cui si rimanda.

2. Un regime di qualità nazionale riconosciuto nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 16, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1305/2013 per come individuati nella sezione "informazioni specifiche" del presente intervento, cui si rimanda.

Tutto il materiale di informazione e di promozione elaborato nell'ambito delle attività sovvenzionate deve essere conforme alla normativa UE e nazionale in vigore.

Per come indicato all'art. 4(2) del Regolamento di attuazione (UE) 807/2014 i tipi di azioni ammissibili devono presentare le seguenti caratteristiche:

- a. essere progettate per indurre i consumatori ad acquistare i prodotti che rientrano nei regimi di qualità dei prodotti agricoli, e dei prodotti alimentari, che riceve sostegno nell'ambito del programma di sviluppo rurale;
- b. attirare l'attenzione sulle specifiche caratteristiche o vantaggi dei prodotti in questione, in particolare la qualità, i metodi di produzione specifici, gli standard elevati di benessere degli animali ed il rispetto per l'ambiente legati al sistema di qualità di cui trattasi.

Non sono ammissibili all'aiuto le azioni che prevedono di stimolare il consumatore all'acquisto utilizzando l'origine territoriale specifica del prodotto, salvo per azioni che si riferiscono a prodotti coperti di regimi di qualità quali:

- a. quelli introdotti dal Titolo II del Regolamento (UE) 1151/2012, quali i prodotti DOP e IGP;
- b. quelli introdotti dal capo III del Regolamento (CE) 110/2008, quali le indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
- c. quelli introdotti dal capo III del Regolamento (UE) 251/2014, quali le indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati;
- d. quelli introdotti alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del Regolamento (UE) 1308/2013, quali le denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzione tradizionale nel settore vinicolo.

In questi casi l'origine del prodotto può essere indicata, a condizione che la menzione di origine sia secondaria al messaggio principale.

Il supporto non è concedibile per azioni di informazione e promozione che si riferiscano a specifici marchi commerciali.

L'attuazione dell'operazione deve garantire la complementarità ed escludere il doppio finanziamento con la nuova politica orizzontale di informazione e promozione dei prodotti agricoli (COM (2013) 812 fin) e con le attività di promozione sul mercato interno attivate nell'ambito del programma di sostegno nazionale sui mercati interni nel settore del vino (art. 45(1)(a) del Reg. (UE) 1308/2013). Le condizioni di complementarità da rispettare devono essere coerenti ai contenuti del capitolo 14 del PSR, cui si rimanda.

8.2.3.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione della domanda di aiuto alla Misura devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Regolamento (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione sono riferiti:

- al riferirsi ad un prodotto alimentare, cioè un prodotto derivante dalla trasformazione del prodotto agricolo, questo per agire con maggiore efficacia sulla composizione delle filiere alimentari di qualità;
- al riferirsi ad un prodotto appartenente al regime di qualità istituiti a norma del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, produzioni biologiche, per agire con maggiore efficacia sul recupero posizione di mercato e di incremento di valore aggiunto conseguibile dallo specifico comparto, assegnando maggiore priorità alle produzioni biologiche con un chiaro e riconoscibile legame con un dato territorio;
- al riferirsi a specifiche produzioni regionali maggiormente rappresentative in termini di produzione e/o di valore aggiunto;
- alla rappresentatività del soggetto proponente in termini di valore aggiunto rappresentato e/o di quota sulle imprese regionali certificate per il medesimo regime di qualità);
- all'adesione contemporanea all'intervento 3.1.1
- all'appartenere a progetti integrati di filiera (questo principio non dovrà concorrere al raggiungimento del punteggio minimo previsto dall'intervento quale soglia di accesso alle risorse pubbliche).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Tasso di sostegno: 70% della spesa ammissibile

Con la finalità di evitare la “polverizzazione degli interventi” e di garantire una buona efficacia degli stessi, ed allo stesso tempo di modulare i programmi di intervento alle diverse dimensioni che assumono le produzioni regionali certificate attraverso regimi di qualità, viene fissata una soglia minima e massima di spesa ammissibile.

I progetti presentati devono avere una dimensione di spesa compresa tra un minimo di € 30.000,00 ed un massimo di € 500.000,00.

Gli aiuti che riguardano prodotti di qualità non compresi nell'allegato 1 del Trattato sono concessi ai sensi dell'art. 49 “Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità” del regolamento (UE) n. 702/2014 (in GUUE L. 193/1 del 1 luglio 2014). Tali aiuti rispettano le prescrizioni generali di cui al capo 1 del regolamento, in particolare:

- il regime non si applica nei confronti di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno nonché a quelle in difficoltà (salvo le eccezioni previste) (art. 1);
- è fatto salvo l'effetto incentivante degli aiuti atteso che la domanda di sostegno deve essere presentata nel rispetto del contenuto minimo previsto, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto/attività (art. 6);
- l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile agli aiuti salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA (art. 7);
- per verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di stato a favore dell'attività, del progetto e dell'impresa sovvenzionati (art. 8);
- sono rispettati gli obblighi di pubblicazione e informazione sull'aiuto in esenzione da parte dello stato membro (art.9).

Il regime di aiuto di riferimento per queste operazioni è SA49842.

8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'informazione è riportata a livello di misura.

8.2.3.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

L'informazione è riportata a livello di misura.

8.2.3.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

L'informazione è riportata a livello di misura.

8.2.3.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante per l'intervento.

8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

I regimi di qualità ammissibili di cui all'art. 16(1)(b) del Regolamento (UE) 1305/2013, riconosciuti in quanto conformi ai criteri indicati all'articolo 16, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1305/2013 sono i seguenti:

Sistema di Qualità Nazionale (SQN) zootecnia, prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui all'art. 7 del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 4 marzo 2011.

Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), prodotti ottenuti in conformità al DM 4280 del 8.05.2014 - Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari».

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Non pertinente per l'intervento.

8.2.2.1. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti l'attuazione della misura sono stati identificati dall'Autorità di gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata

programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Per l'intervento della sub-misura 3.1, un rischio moderato associabile alla difficoltà di verificare un doppio finanziamento di agricoltori nelle associazioni beneficiarie del sostegno, che potrebbero aver già partecipato a regimi di qualità (ECR10).
2. Per l'intervento della sub-misura 3.2, un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi dei piani di informazione e promozione che, data la loro natura prevalentemente immateriale sono più complessi da valutare (ECR2).
3. Per l'intervento della sub-misura 3.2, un rischio basso viene rilevato in merito al sostegno ad attività per la promozione di marchi commerciali e/o che incoraggino i consumatori ad acquistare un prodotto in virtù della sua particolare origine (ECR 3).

8.2.3.4.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR10 può essere mitigato attraverso la raccolta e messa a sistema periodico di dati provenienti da enti ed istituzioni competenti per la tenuta degli elenchi delle imprese certificate, anche solo attraverso la trasmissione del CUA identificativo dell'azienda.
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure dettagliate sull'ammissibilità ed il rimborso delle spese atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore, in particolare sarà codificata una check-list e relative linee guida di utilizzo, che il valutatore dovrà utilizzare nell'analisi della congruità dei costi esposti in domanda di aiuto e della documentazione probatoria da acquisire in fase di esame della domanda di pagamento.
3. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso l'utilizzo di un formulario (appositamente predisposto dalla Regione) da far utilizzare in sede di presentazione della domanda di sostegno, in cui devono essere illustrate in maniera chiara e dettagliata le singole attività e le modalità di esecuzione del piano di informazione/promozione presentato a valere sull'intervento della submisura 3.2. Inoltre, in sede di valutazione del piano/programma di informazione promozione presentato per il sostegno, il valutatore sarà dotato di una check-list dettagliata attraverso la quale controllare il rispetto di tutte le condizioni indicate all'articolo 4 del regolamento delegato 807/2014. Nella fase di verifica e controllo delle spese e delle attività sostenute, in relazione ai pagamenti per stato di avanzamento ed a collaudo finale, viene previsto un attento esame della congruenza tra le attività eseguite e le modalità di attuazione e quelle oggetto del programma approvato.

8.2.3.4.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sull'utilizzo di sistemi di comunicazione con enti ed istituzioni esterne per la raccolta e messa a sistema di informazioni utili alla valutazione dell'ammissibilità del soggetto beneficiario.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.2.2. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante per la sub misura/operazione.

8.2.2.3. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'informazione è riportata a livello di singolo intervento.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

L'informazione è riportata a livello di singolo intervento.

8.2.2.4. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Regimi di qualità di cui all'art. 16(1)(a) del Reg. (UE) 1305/2013 riconosciuti nella regione Calabria:

- Prodotti ottenuti con metodo biologico, Reg. (CE) n. 834/2007
- Prodotti DOP e IGP, Reg. (CE) 834/2007:
 - salumi di Calabria DOP (salsiccia, sopressata, pancetta e capocollo);
 - caciocavallo silano DOP;
 - olio Bruzio DOP, olio di Lamezia DOP, Olio Alto Crotonese DOP;
 - olio essenziale di bergamotto DOP;
 - clementine di Calabria IGP;
 - cipolla rossa di Tropea Calabria IGP;
 - patate della Sila IGP;
 - fichi di Cosenza DOP;
 - liquirizia di Calabria DOP;
 - limoni di Rocca Imperiale IGP;
 - pecorino crotonese DOP
 - ricotta affumicata crotonese DOP.
- Vini DOP (e DOC): Cirò, Melissa, S. Anna di Isola Capo Rizzuto, Savuto, Lamezia, Scavigna, Greco di Bianco, Bivongi, Terre di Cosenza.
- Vini IGP (e IGT): Arghillà, Costa Viola, Condoleo, Calabria, Esaro, Lipuda, Locride, Palizzi, Pellarò, Scilla, Val di Neto, Valdamato, Valle del Crati.
- Indicazioni facoltative di qualità, istituiti e da istituirsi nell'ambito del Reg. (UE) 1151/2012 ed in particolare i "prodotti di montagna" per come definiti nel Regolamento delegato (UE) n. 665/2014.

Regimi di qualità di cui all'art. 16(1)(b) del Reg. (UE) 1305/2013 ammissibili:

- Sistema di qualità nazionale di produzione integrata di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4.
- Sistema di qualità nazionale zootecnica di cui al Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 4 marzo 2011.